

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	1918	TREBBI	1935
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1935
Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (3433-B)	1918	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1918	Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato « ex Caserma Citta della » sito in Modena. (3765)	1935
MELLO GRAND, <i>Relatore</i>	1918	PRESIDENTE	1935
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PATRINI, <i>Relatore</i>	1935
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886)	1919	MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1935
PRESIDENTE	1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933, 1934	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
ZUGNO	1920, 1921, 1924, 1925, 1926, 1931	Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio ». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843)	1935
ALBERTINI	1921	PRESIDENTE	1935, 1936
MELLO GRAND	1921, 1924	TREBBI	1936
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1921, 1924, 1927, 1931, 1932	Sui lavori della Commissione:	
TREBBI	1922, 1923, 1924, 1925, 1928, 1933, 1934	NICOLETTO	1936
PATRINI	1924	PRESIDENTE	1936
ANGELINO PAOLO	1924, 1925	ZUGNO	1936
TOGNI GIULIO BRUNO	1925	Votazione segreta:	
MARZOTTO	1926, 1931, 1932, 1934	PRESIDENTE	1936
TERRAGNI	1926, 1927		
BIMA	1932		

La seduta comincia alle 9,40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Anzilotti.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato (3433-B)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 25 gennaio 1962 e modificato dalla V Commissione permanente Finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 14 giugno 1962.

Do la parola al Relatore, onorevole Mello Grand, perché illustri le modifiche introdotte dalla V Commissione del Senato.

MELLO GRAND, *Relatore*. Il disegno di legge venne al nostro esame nella seduta del 25 gennaio scorso e noi lo approvammo nel testo che ci era stato presentato dal Governo. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato e la V Commissione Finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di modificarlo eliminando la retroattività fiscale; noi oggi siamo appunto chiamati ad approvare tale modifica proposta dal Senato.

PRESIDENTE. Credo che possiamo convenire sull'approvazione del disegno di legge così come ci è pervenuto dal Senato. Vorrei aggiungere, se mi è consentito, che per evitare che siano a noi rinviati provvedimenti dal Senato in materia di retroattività fiscale, sarà opportuno che, in tale settore, la nostra Commissione attui, da ora in avanti criteri molto restrittivi. Dai segni di consentimento mi pare che la Commissione condivida questa impostazione di carattere generale che ci servirà come regola per i provvedimenti futuri.

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dalla V Commissione del Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla V Commissione del Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1957, l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente:

« Alle Società nazionali, assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea, è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonché dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di tali linee, nonché per l'esercizio di voli a domanda non di linea.

Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181, è sostituito con il seguente:

« Alle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonché dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti di qualsiasi tipo destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati ai fini dell'esercizio di tali servizi, nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale.

Il beneficio di cui al precedente comma è, altresì, concesso alle Società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

Pongo in votazione la modifica apportata dalla V Commissione permanente del Senato.

(È approvata).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, cesserà di avere effetto l'esenzione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, modificato con la legge 6 marzo 1950, n. 181.

La V Commissione permanente del Senato ne ha approvato la soppressione. Pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3:

« È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937 ».

Tale articolo, divenuto per coordinamento articolo 2, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dalla nostra Commissione.

« Nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non sarà concesso il rimborso dei diritti corrisposti a titolo definitivo ».

La V Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

La V Commissione permanente del Senato ha soppresso questo articolo e la ragione è la seguente: esiste una norma di carattere generale secondo la quale la legge entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In questi ultimi tempi si è andato instaurando un sistema che contraddice la norma generale e si dà applicazione immediata alle leggi in casi — come nel presente — in cui non c'è alcuna particolare ragione di urgenza. Nel proporre la soppressione dell'articolo, la V Commissione del Senato ha voluto riprodurre la norma generale non ravvisando ragioni di necessità e di urgenza nel provvedimento.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Sono pervenute due comunicazioni da parte del Ministero delle finanze delle quali do lettura.

La prima, in data 25 giugno, è così formulata:

« Oggetto: disegno di legge recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (Atto Camera n. 2886).

Nella seduta del 27 giugno 1962 la VI Commissione della Camera dei Deputati discuterà sia il disegno di legge indicato in oggetto sia il disegno di legge portante modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea (Atto Camera n. 3433-B).

Poiché la V Commissione del Senato ha modificato il contenuto dell'articolo 1 del su citato disegno di legge sui trasporti aerei di linea, si rende indispensabile, qualora la VI Commissione approvi il disegno n. 3433-B nello stesso testo approvato dal Senato, uniformare al nuovo testo la formulazione del punto 1°), lettera g) della tabella A del disegno di legge indicato in oggetto per quanto riguarda l'esonero dall'imposta di fabbricazione relativamente ai prodotti petroliferi da impiegare nel particolare uso.

A tal fine l'emendamento, già proposto per il testo dell'indicato punto 1°), dovrebbe essere così sostituito:

« 1°) destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

Quanto sopra si prospetta doverosamente all'eccellenza vostra perché voglia tenerlo presente in sede di discussione del disegno di legge indicato in oggetto ».

In realtà mi sfugge quanto con la predetta nota si richieda. Data la modificazione introdotta dalla V Commissione del Senato del disegno di legge, concernente i benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizio di trasporto aereo di linea, la presidenza della Commissione fu pregata di soprassedere alla prosecuzione della discussione del provvedimento che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi in attesa che il predetto disegno di legge sui servizi aerei di linea venisse definitivamente approvato dalla nostra Commissione finanze e tesoro. Si tratta, come si ricorderà, di armonizzare la tabella A del disegno di legge in esame e che riguarda la esenzione dalla imposta di fabbricazione, con il disegno di legge sui servizi di trasporto aereo di linea testé approvato. È chiaro che, quando il Senato ci rimanda quest'ultimo testo, sul quale è stata, or ora, confermata la nostra approvazione, ravvisiamo, in questo testo, anche una esenzione relativa alla imposta di fabbricazione e in questo caso si sarebbe trattato di adeguare la norma predetta in sede di coordinamento del disegno di legge n. 2886. Non si tratta, quindi, evidentemente, soltanto di imposta di fabbricazione ma, la formulazione della richiesta sembra voglia significare che la parte citata nella comunicazione del Ministero delle finanze, debba essere estrapolata.

Non esiste altro problema di coordinamento, ma se la nostra Commissione dovesse operare il coordinamento, dovrebbe rinviare al Senato un testo dal quale fosse estrapolato il richiamo all'imposta di fabbricazione.

Farò anche osservare che il testo del disegno di legge sui benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea è stato modificato dalla V Commissione del Senato, e infine è stato approvato ancora dalla nostra Commissione, senza modificazioni, per cui il provvedimento entrerà in vigore e se dovessimo porre in questa sede il problema della imposta di fabbricazione che è la più pesante di quelle previste dall'articolo 1 del predetto disegno di legge bloccheremo la possibilità di far usufruire le società aeree nazionali dei benefici di una legge che ha un suo corso autonomo e che oramai entrerà in vigore. Attualmente, la norma introdotta con il disegno di legge sui servizi aerei nazionali, si pone come eccezione alla norma generale e quindi nulla vieta di riprodurre, anche in sede di disegno di legge n. 2886, questa norma. Deve essere però ben chiaro che ciò avverrebbe non sotto l'aspetto del coordinamento dei due testi

nel senso che uno assorbe l'altro, ma nel senso di una revisione che serva a chiarificare eventuali dubbi qualora ci si accorga che, entrando prima in vigore il disegno di legge n. 3433-B e successivamente questo disegno di legge che stiamo esaminando, si possa intendere, il che non è, che la legge successiva abbia abrogato la precedente.

ZUGNO. Credo che, dal punto di vista regolamentare, sia impossibile estrapolare la norma in questione in quanto non possiamo ritornare su una disposizione che è già stata approvata da noi e dal Senato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero richiamare vivamente l'attenzione su di un'altra questione molto importante. Tutti loro sanno che, col 1° luglio di quest'anno, sono state nuovamente modificate le tariffe dei dazi doganali di importazione per quanto riguarda i rapporti tra i paesi aderenti al M.E.C.

Una comunicazione del Ministero delle finanze, in data 5 luglio fa presente che si rende indispensabile aggiornare il testo dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione nei seguenti termini:

« Al primo alinea, dopo le parole: « approvate con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 », sono da aggiungere le parole: « e successive modificazioni »; al n. 1°), lettera a), il dazio del 6 per cento previsto per i prodotti della nuova sottovoce settima relativamente alle provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti, va modificato in « 5 » per cento.

Allo stesso n. 1°), lettera b), il dazio del 9,60 per cento previsto per i prodotti « altri » relativamente alle provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti, va modificato in « 8 » per cento.

Ciò premesso si prega perché vengano introdotti sia gli emendamenti fatti presenti sia gli aggiornamenti sopra precisati, onde evitare le gravi conseguenze che si avrebbero, anche in sede internazionale, con l'entrata in vigore di un provvedimento legislativo, successivo a quello che ha modificato la vigente tariffa dei dazi doganali, e che conterebbe aliquote daziarie diverse da quelle applicabili per effetto degli accordi intervenuti in sede C.E.E. ».

Come loro vedono, qui c'è una modifica che si riferisce all'articolo 6 che noi abbiamo già approvato. Debbo quindi chiedere alla Commissione se ha nulla in contrario a che si introducano delle modifiche, del resto necessarie, all'articolo 6.

D'altra parte le ragioni che si adducono da parte dell'Amministrazione sono tali che se noi non apportassimo le predette modifiche queste, comunque, dovrebbero essere introdotte dal Senato. Se gli onorevoli colleghi sono tutti d'accordo, pregherei di prendere conoscenza di questo nuovo fatto intervenuto per poter essere autorizzato a ritornare in sede di articolo 6 per introdurre le modifiche enunciate.

ALBERTINI. Vorrei proporre di ritornare all'articolo 12 per poter presentare un emendamento aggiuntivo in merito alla questione della rigenerazione dei prodotti petroliferi. Siccome la quasi totalità delle imprese che attuano la rigenerazione lavorano col sistema fisico e quindi sono esenti dalla imposta, con la nuova disciplina introdotta dovranno attrezzarsi convenientemente e quindi proporrei — come già abbiamo stabilito in sede referente — di fissare un termine di 180 giorni perché le imprese, in questione, possano provvedere alla nuova attrezzatura.

PRESIDENTE. Dato che l'articolo 12 è stato già approvato, così che non possono esservi apportate modifiche se non in sede di coordinamento, propongo di considerare gli emendamenti presentati, uno dal Governo e l'altro dall'onorevole Albertini, come articoli aggiuntivi, chiedendo quindi alla Commissione la facoltà di poter poi procedere al coordinamento delle varie norme approvate.

MELLO GRAND. È questione più facile per l'emendamento presentato dal deputato Albertini; più difficile per l'emendamento prospettato dal Governo.

ALBERTINI. L'applicazione delle norme procedurali porta inevitabilmente alla ragionevole soluzione proposta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal Governo consiste per prima cosa nell'introdurre nell'articolo 6, dopo le parole: « approvate con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 », le parole: « e successive modificazioni ».

Si tratta di un emendamento che potrebbe essere considerato anche semplicemente formale.

ZUGNO. La formula: « e successive modificazioni » ritengo potrebbe essere posta anche in altri articoli quando ne sia opportuno il richiamo.

PRESIDENTE. È evidente che, essendo il citato decreto del Presidente della Repubblica, richiamato più volte nel testo del disegno di legge, si dovrà, ogni volta che esso viene richiamato, farlo seguire dalla locu-

zione: « e successive modificazioni », e questo a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 577.

Propongo quindi che, ogni volta che nel testo del disegno di legge viene citato il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 tale richiamo debba essere seguito dalla dizione « e successive modificazioni ». Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Albertini vorrei proporre, in considerazione del fatto che l'articolo 12 è già stato approvato e che anche esso, quindi, non può essere modificato se non in sede di coordinamento, di trasformare detto emendamento in articolo 23 che avrebbe, pertanto, la seguente formulazione:

« Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

ALBERTINI. Concordo con l'impostazione data dall'onorevole Presidente. Si tratta solo di un richiamo ai primi due commi dell'articolo 12.

Approvo la formulazione prospettata dall'onorevole Presidente.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Albertini nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di volermi autorizzare ad introdurre, in sede di coordinamento, detto emendamento nella sede più appropriata.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le altre modifiche riguardano l'articolo 6, n. 1, lettera a), dove si dice: « alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti variazioni » e precisamente alla lettera a) del numero 1 « distillati in un intervallo di temperatura non superiore ai 5 gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici; dazio sul valore: 25

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti, 6 per cento », Questo « 6 per cento » va modificato in « 5 per cento ».

Se siamo d'accordo su questa modifica, la pongo in votazione.

(È approvata).

C'è poi, allo stesso numero 1, lettera b), il dazio del « 9,6 per cento » previsto per i prodotti « altri » relativamente alle provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti, va modificato in « 8 per cento ».

Pongo in votazione quest'altra modifica.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame delle tabelle. Debbo innanzi tutto ricordare che qui dovremo apportare degli emendamenti formali, per esempio dove si legge 1°), 2°), ecc., bisogna modificare in 1), 2), ecc.; inoltre, considerato che gli emendamenti presentati sono numerosi, resta inteso che la votazione avverrà, punto per punto, delle varie lettere che compongono le tabelle.

La tabella A riguarda gli oli di petrolio, gli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di ligniti, di torba, schisti e simili da ammettere in esenzione d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Quindi si tratta di esenzioni totali.

Passiamo all'esame della lettera A) della tabella A:

TABELLA A.

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE.

A) Oli minerali greggi, naturali:

1°) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2°) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle capitanerie di porto;

3°) destinati alla lavorazione;

4°) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente

agli oli greggi contenenti non più del 2 per cento in peso di oli distillati sino a 300°;

5°) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti luminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli schisti bituminosi lavorati.

I deputati Trebbi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario e Raucci hanno presentato un emendamento del seguente tenore: « sopprimere i punti 3°) e 5°) ».

L'onorevole Trebbi ha facoltà di illustrare l'emendamento di cui sopra.

TREBBI. Troviamo, nelle varie tabelle, una serie di esenzioni che la nostra parte non ritiene né giustificate né giustificabili. Potevano esserlo forse, in altri tempi ed in altri momenti ma, attualmente, esentare dal pagamento delle imposte questi prodotti, cioè prodotti che servono a determinare lavorazioni che danno utili e profitti anche abbastanza notevoli, pare fuori luogo. È questa la ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento soppressivo di cui trattasi e che chiediamo alla Commissione di voler approvare, in quanto nei detti punti sono previsti alcune esenzioni molto importanti quale è quella per l'olio impiegato per la produzione del cemento e tutti sanno quanto siano alti i profitti in questo settore ed in altri che verrebbero ad essere favoriti.

Questi sono i motivi per i quali è stato presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Ho ascoltato l'esposizione dei motivi prospettati dall'onorevole Trebbi a spiegazione della proposta di emendamento soppressivo e mi pare di non poter condividere quanto egli afferma dato che si tratta di oli che diventano materia prima per altri prodotti.

Sappiamo bene quanti siano i prodotti che oggi si ricavano dalla lavorazione di queste materie prime, si va dalle materie plastiche alle fibre tessili, e sappiamo anche che il costo di queste materie prime è depurato dalla imposta ma che il peso della imposta quadruplica il costo. Ciò significa che, qualora non concedessimo la esenzione che è stata sempre accordata, andremmo a quadruplicare il costo della materia prima generatrice di tutte queste materie essenziali allo sviluppo della economia contemporanea.

Ritengo che questo fatto sia, per lo meno, intuitivo.

Basti rilevare — prima osservazione fra le altre — ogni qual volta vengano sollecitati provvedimenti o proposte o discussioni od osservazioni come quelle avanzate dall'onorevole

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

Trebbi, che non si deve dimenticare che il prodotto finito che deriva dalla lavorazione di questi oli grezzi naturali — per esempio le fibre tessili — se viene contenuto in un certo costo, per la materia prima anzitutto, si riesce, quanto meno, a venderlo sul mercato interno, e, essendo fortunati, anche ad esportarlo; ma se si differenzia in maniera così fondamentale la materia prima, in regime di M.E.C. che in un prossimo futuro abolirà i dazi ma che, comunque, concede già una riduzione dei dazi, che è in atto, per il 50 per cento, si arriverebbe alla contrazione della nostra produzione.

Desidererei che si meditasse su questo punto, perché non si tratta di una questione di poco conto. L'onorevole Trebbi sa benissimo che l'agevolazione non va ai costi fiscali incorporati nel prodotto finito; il riferimento deve essere portato in sede di accertamento di imposta di ricchezza mobile e di imposta sulle società nonché sulle imposte che vanno a incidere sugli utili. Quindi pregherei l'onorevole Trebbi di non insistere.

TREBBI. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i punti 1°) e 2°) della lettera A, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il mantenimento del punto 3°) sul quale è stato presentato dai deputati Trebbi ed altri un emendamento soppressivo dell'intero punto.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 4) al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 5°) al quale è stato presentato dai deputati Trebbi ed altri un emendamento soppressivo dell'intero punto.

(È approvato).

La lettera A) rimane pertanto così formulata:

A) Oli minerali greggi, naturali:

1°) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2°) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3°) destinati alla lavorazione;

4°) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillati sino a 300°;

5°) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti lavorati.

Passiamo alla lettera B) della tabella A.

Debbo ricordare che in sede referente era stata approvata, al punto 3°), secondo una proposta dei deputati Zugno, Restivo e Togni Giulio Bruno, la soppressione delle parole: « purché la potenza dei motori non sia superiore a 25 cavalli vapore e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi. È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi ».

Al punto 1°), comunque, non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione:

B) Benzina:

1°) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato;

(È approvato).

Anche al punto 2°) non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione:

2°) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza.

(È approvato).

Siamo ora al punto 3°). Qui mi sono posto il quesito: in quella misura in cui ci preoccupiamo delle esenzioni per la generazione di energia elettrica per gli usi delle aziende agricole mediante petrolio, noi ci dobbiamo preoccupare anche della generazione di energia elettrica mediante la benzina. Cioè avrei introdotto una formulazione — che sarebbe ripetuta anche successivamente — per cui dopo la parola: « destinata », si inserirebbero le altre: « a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ». Siccome quando arriviamo alla lettera C), relativa al petrolio, troveremo un emendamento dell'onorevole Zugno e che salvo la formula *grosso modo* ha per scopo la esenzione dall'imposta per il petrolio destinato a generare l'energia elettrica per usi delle aziende agricole, mi pare che se la destinazione è una de-

stinazione per soggetto (l'agricoltura) dal momento che al punto 3°) della lettera B) ci occupiamo di agevolazioni che si riferiscono all'agricoltura, sorge il problema, allorché per generare energia elettrica o per gli usi delle aziende agricole, viene utilizzata la benzina anziché altri prodotti. Ci preoccupiamo di esonerare il petrolio destinato alle aziende agricole, ci preoccupiamo di esonerare gli schisti destinati agli stessi usi, mentre nulla decidiamo sulla benzina in analogia a quanto predisposto per gli altri prodotti petroliferi. Ora è mai possibile che i motori a benzina non siano adoperati nelle aziende agricole? Qui sorge un problema, che è di coordinamento logico; cioè o non ci preoccupiamo del settore agricolo o ce ne preoccupiamo. In quest'ultimo caso dobbiamo far sì che l'energia elettrica destinata ad usi delle aziende agricole abbia un costo depurato dall'imposta a prescindere dal tipo di carburante. Questo è il concetto che deve a mio avviso essere presente per una decisione coerente. Se così è, avrei pensato di integrare il punto 3°) nel senso che dopo la parola: « destinata », siano inserite le altre: « a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o »; ed il restante punto rimarrebbe immutato: « ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, ecc. ».

ZUGNO. L'emendamento aggiuntivo da me proposto e approvato in sede referente era così formulato: « destinata all'azionamento dei gruppi elettrogeni a scopo irriguo ». È vero che il concetto può comprendere tutti gli usi, ma in genere si usa distinguere proprio gli scopi irrigui dagli scopi aziendali e pertanto non vorrei che per l'irrigazione — dove si manifesta principalmente la necessità dell'esenzione fiscale — sorgessero difficoltà con l'Amministrazione. Vorrei che fosse precisato il concetto degli usi irrigui od aziendali agricoli.

PRESIDENTE. La preoccupazione consiste nel trovare una formula che salvaguardi gli usi dei prodotti petroliferi nelle aziende agricole, a scopo produttivo. In altri termini occorre far sì che la benzina concessa con la agevolazione non serva per altri scopi rispetto a quelli consentiti. Essa, quindi, deve essere impiegata per usi specificatamente agricoli, quindi, per usi strettamente della azienda agricola. Evidentemente l'azienda agricola può utilizzare questa energia per altri usi oltre a quelli per la generazione di energia elettrica, per esempio, per pompare l'acqua a scopo di irrigazione, per azionare i macchinari del frantoio, per svolgere, insomma, tutte

le operazioni inerenti alla attività agricola. È quindi per evitare, ripeto, che la benzina agevolata venga impiegata in usi non agricoli che si è giunti alla formulazione proposta ma desidero, però, far osservare all'onorevole Zugno che, qualora volessimo usare la dizione « a generare energia elettrica per usi irrigui », specificheremmo sì il concetto, ma lo restringeremmo ad uno scopo specifico ma sempre limitato.

ZUGNO. Sarebbe, effettivamente, quella da me indicata, una dizione troppo ristretta.

MELLO GRAND. L'irrigazione è compresa nella utilizzazione del concetto dell'azionamento di macchinari per scopi agricoli.

PATRINI. Faccio notare che, ad esempio, vi sono concorzi di irrigazione formati da molte piccole proprietà.

PRESIDENTE. Sono aziende agricole consorziate.

PATRINI. Occorrerebbe specificare che sono considerate consorzi.

ANGELINO PAOLO. L'utilizzazione della energia deve essere diretta.

MICHELÌ, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ritengo che occorra specificare i casi di utilizzazione del prodotto agevolato per scopi agricoli.

TREBBI. La formula non può rimanere molto vaga altrimenti può accadere che entrino tra quelli che sono agevolati anche le società elettriche.

PRESIDENTE. È, questa, una osservazione che può valere per tutti i prodotti esentati da tassazione. Se si legge la formulazione del punto 3°), tenendo conto dell'emendamento che può essere o non essere introdotto, si rileva che il criterio di individuazione può comprendere anche la produzione di energia elettrica ma questo va inteso nella dovuta misura. Il caso configurato dall'onorevole Trebbi riguarda addirittura le società elettro-commerciali. Ora noi ci limitiamo ad agevolare l'autoproduzione di energia elettrica ma non certo nel campo delle aziende commerciali elettriche e ritengo quindi che l'onorevole Trebbi non dovrebbe essere preoccupato.

TREBBI. Proporrei una siffatta formulazione: « ad azionare direttamente, ecc. » usando così una dizione che, in ogni caso, specifici che la benzina è destinata a azionare direttamente l'impianto di produzione di energia elettrica per usi agricoli.

ZUGNO. Si può adottare la locuzione « per gli usi della azienda agricola ».

PRESIDENTE. Dallo studio di questo punto è sorta la nuova dizione: « destinata a generare energia elettrica per gli usi delle

aziende agricole ». Quanto poi alla aggiunta della parola: « direttamente », debbo rilevare che si trova, più oltre, nelle tabelle un riferimento con il quale si intende che le aziende elettrocommerciali non possono usufruire della esenzione. Sono, quindi, del parere che si possa aggiungere la parola: « direttamente ». Riepilogando, l'emendamento aggiuntivo al punto 3° della lettera B) riflette una questione sollevata dall'onorevole Zugno in sede di lettera C punto 1° per il petrolio, cosicché quando vengono estese le agevolazioni fiscali per il petrolio e per gli olii da gas, vi è una logica estensione dell'agevolazione anche alla benzina, e, se vogliamo tranquillizzare l'onorevole Trebbi, specificiamo che si tratta di benzina destinata a generare « direttamente » l'energia elettrica.

TREBBI. Questa precisazione la ritengo opportuna perché serve a tranquillizzare un po' tutti. Accetto l'emendamento proposto dal Presidente con l'aggiunta della parola: « direttamente ».

PRESIDENTE. Del resto si riprenderebbe una locuzione che si trova anche successivamente nel testo. Propongo quindi per la dizione: « destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o... ». Viene così esclusa la configurazione delle aziende elettro-commerciali.

TOGNI GIULIO BRUNO. Sono d'accordo circa questa dizione.

PRESIDENTE. Alla stessa guisa, successivamente, si ha lo stesso concetto di immediatezza dell'utilizzazione dell'energia elettrica per usi agricoli.

Do ora lettura del punto 3°) che secondo gli emendamenti prospettati nella prima parte sarebbe così formulato: « destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi, accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 25 cavalli vapore e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 cavalli vapore e siano adibite a lavori per conto di terzi ».

ANGELINO PAOLO. Voterò contro l'emendamento per le ragioni da me già esposte in sede referente. La benzina, nelle macchine agricole moderne, si usa poco; viene usata nafta o, quanto meno, il petrolio. L'uso della benzina per pompare dell'acqua dal sotto-suolo mi sembra inutile e comunque involgia a mantenere efficienti delle vecchie carcasce a benzina e a non sostituirle con macchine moderne, soltanto per avere una dotazione di benzina che potrebbe essere destinata ad altri scopi.

Quando si parla di agevolazioni fiscali per la nafta e per il petrolio destinati all'agricoltura la situazione cambia.

ZUGNO. La Commissione si era preoccupata, e non a torto, della questione della esenzione fiscale per le lettere C) ed E); non si era affatto interessata della lettera B) in quanto, normalmente, la benzina non viene usata per azionare macchinari destinati a scopi irrigui. Potrebbe comunque anche darsi che, in via eccezionale, qualora servisse un piccolo gruppo elettrogeno per usi aziendali, ovvero un piccolo motore per l'estrazione di acqua per una irrigazione molto limitata, la benzina potesse venire utilizzata ma questo è un caso marginale e quindi l'osservazione fatta dall'onorevole Angelino — che è giusta da un punto di vista generale — non si verifica che raramente nella realtà.

ANGELINO PAOLO. Purtroppo ho potuto constatare che si perviene ad usare perfino il petrolio rosso, quello denaturato, per gli usi di cucina; figuriamoci poi la benzina agevolata, quale destinazione potrebbe avere. Se si tratta di agevolare l'uso della nafta, questa potrebbe essere utilizzata differentemente da quegli usi agricoli consentiti. In realtà se si accoglierà l'emendamento prospettato, potrebbero essere inserite delle altre agevolazioni che, in verità, non mi sembrano opportune.

TOGNI GIULIO BRUNO. Si ritorna, allora, alla questione generale se cioè si debbono agevolare le grosse aziende agricole che utilizzano generalmente macchinari che sono azionati a nafta e non le piccole aziende che possono anche servirsi di macchinari di modesta portata che funzionano a benzina. Ritengo che la preoccupazione espressa dall'onorevole Angelino sia, comunque, da considerarsi superata.

PRESIDENTE. Oramai la posizione in merito all'emendamento prospettato è chiara. Pongo in votazione il seguente emendamento: aggiungere al punto 3°) della lettera B), dopo la parola « destinata » le altre: « a generare

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ».

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 3°) della lettera B), comprensivo dell'emendamento testé approvato, fino alla parola « accertati »:

3°) destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi, accertati, ».

(È approvato).

A questo punto, in sede referente, su proposta dei deputati Zugno, Restivo e Togni Giulio Bruno si era approvata la soppressione delle parole: « purché la potenza dei motori non sia superiore a 25 cavalli vapori e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi. E fatta eccezione per la mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 cavalli vapore e siano adibite a lavori per conto di terzi ».

Debbo far rilevare che il Ministero delle finanze è contrario a questo emendamento oppressivo.

MARZOTTO. Mi sembra che, procedendo in questa maniera, si vada a proteggere un determinato tipo di industria, senza ragioni plausibili. Se è vero che andiamo orientandoci verso la proprietà media agricola è naturale che le potenze dei motori oltrepassino i 25 cavalli vapore. Per una strana combinazione ci sono delle industrie nazionali che producono questi tipi di motore fino a 25 cavalli vapore, per cui mi sembra che mantenendo il testo governativo si voglia introdurre una norma di mero protezionismo.

ZUGNO. Volevo far osservare come oltre al fatto che le aziende tendono ad ampliarsi, c'è in campo agricolo da considerare il fenomeno cooperativistico che va diffondendosi sempre più per cui le aziende a tipo cooperativo trovano convenienza ad usare motori di potenza superiore ai 25 cavalli vapore.

TERRAGNI. Per avere un elemento di giudizio su quanto è stato detto desidererei una risposta al seguente quesito: queste macchine hanno una loro dotazione e con quale mezzo viene controllato il loro consumo?

PRESIDENTE. La risposta alla sua domanda, onorevole Terragni, si trova nel punto 3°) della lettera B) laddove si dice che le macchine debbono essere effettivamente funzionanti per lavori agricoli e il carburante agevolato viene concesso nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati.

TERRAGNI. Poniamo il caso che un agricoltore acquisti una macchina agricola con un motore da 100 cavalli vapore — di un tipo di nuova concezione tecnica — e chiede la benzina agevolata, è chiaro che per questa nuova macchina agricola, il Ministero delle finanze non ha ancora fatto alcun accertamento sul consumo presumibile che la predetta macchina registrerà.

Sono dell'avviso che qualora sia prevista una dotazione a carattere generico per tali macchinari, quanto illustrato dall'onorevole Zugno — che potrebbe essere in linea generale accettabile — mi rende prudente nel prendere una decisione e come legislatore e come difensore degli interessi dello Stato. Non vorrei, e mi spiego meglio, che la dotazione concessa per un motore di 200 cavalli, per esempio, permettesse quei dubbi che mi pare abbia sollevato l'onorevole Angelino. Quindi, sono d'accordo con la tesi dell'onorevole Zugno soltanto se siamo sicuri che la fornitura di benzina per un dato motore è concessa in base al consumo effettivo, che la macchina potrebbe registrare.

MARZOTTO. A me sembra che stiamo facendo una discussione come se da un lato fossero seduti i produttori di motori a nafta e dall'altro i produttori di motori a benzina. Si sa bene che ogni cavallo motore ha un certo consumo di benzina esattamente individuabile.

D'altra parte, se è vero che, col regime fiscale attuale, il motore a nafta è più conveniente, non lo è in assoluto in quanto la benzina rispetto alla nafta ha un impiego molto più elastico: infatti un motore a benzina è di più facile avviamento, certi attrezzi agricoli richiedono l'applicazione di un motore a benzina, che è più leggero, e infine vi è da considerare che alcuni lavori agricoli particolari possono essere fatti solo con motore a benzina. Trattandosi di impianti destinati agli usi agricoli è proprio necessario fare una distinzione che non ha giovato alla nostra agricoltura, specialmente all'agricoltura specializzata (ortofrutticola)? A mio avviso, quindi, conviene andare verso un regime di tipo americano dove la equiparazione di impianti

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

a nafta, a petrolio e a benzina è cosa acquisita da lungo tempo, in agricoltura.

PRESIDENTE. Il Relatore non crede di aver altro da aggiungere se non far notare all'onorevole Terragni che noi trattiamo un provvedimento di carattere fiscale e che, quando si parla di accertamento, si intende una operazione che, per il fisco, è preventiva. Mentre viene, generalmente, dato alla locuzione « accertamento » il senso di qualcosa di definitivo, per il fisco l'accertamento è, invece, un atto che si introduce prima di pervenire all'atto definitivo della imposizione tributaria. Si tratta, quindi, di una presunzione di imposta, tanto è vero che l'accertamento viene inviato al domicilio del tassato.

In altri termini, qualora l'agricoltore provveda all'acquisto di un motore da 300 cavalli non è necessario che, per avere la dotazione di benzina, il motore sia stato preventivamente controllato, quanto al consumo, dall'amministrazione finanziaria; per la dotazione da concedere ad un tale motore viene fatto un accertamento in base al presumibile utilizzo e viene quindi assegnata all'interessato una certa quantità di benzina.

TERRAGNI. C'è quindi una dotazione per tale motore.

PRESIDENTE. In questo senso bisogna intendere la locuzione « accertato » e questo ridimensiona molto la portata della questione.

TERRAGNI. È questo il chiarimento che desideravo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo chiede alla Commissione di mantenere fermo il testo governativo, prega cioè che non venga superata l'agevolazione prevista per i motori aventi potenza non superiore ai 25 C.V. poiché, in tal modo, vengono compresi un po' tutti i piccoli utenti.

Non escludo che la questione possa essere esaminata o riesaminata con altra proposta o con altro disegno di legge ma, in questo momento, il problema diventerebbe di un rilievo troppo esteso per poter essere affrontato in questa sede.

PRESIDENTE. Il mio personale parere è che le agevolazioni con tutte le garanzie che esse debbono avere, si danno o non si danno; se si danno, bisogna avere il coraggio di darle sull'area interessata sia essa più o meno grande; se non si danno, allora si dovranno adottare altri criteri.

A me pare che, ammesso il principio, questo principio sia di agevolare, in generale, questi usi.

Comunque, onorevoli colleghi, da un punto di vista formale, dovrei ricordare che se aves-

simo stampato il testo su cui discutere, come si sarebbe dovuto fare nella ipotesi che il provvedimento, essendo rimasto in sede referente, sarebbe stato poi discusso in Aula, ci troveremmo dinanzi ad un testo in cui sarebbe già abolita l'espressione: « purché la potenza dei motori non sia superiore a 25 C.V. e le macchine non siano adibite a lavoro per conto terzi ».

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 C.V. e siano adibite a lavori per conto terzi ».

La posizione è quindi la seguente: il Governo insiste perché quest'ultima parte del punto 3) della lettera B) della tabella A sia mantenuta.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento delle parole: « purché la potenza dei motori non sia superiore a 25 C.V. e le macchine non siano adibite a lavoro per conto terzi ».

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 C.V. e siano adibite a lavori per conto terzi ».

(Non è approvato).

Do lettura del punto 3°) della lettera b) della tabella A nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso.

« 3°) destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi accertati ».

(È approvato).

Do lettura del punto B) della tabella A nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

B) *Benzina*:

1°) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;

2°) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;

3°) destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi accertati ».

(È approvato).

Passiamo all'esame della lettera C) della Tabella A:

C) *Petrolio*:

1°) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

2°) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

Debbo rilevare come al punto 1°) debbano essere, come è stato proposto, soppresses le parole « o indirettamente » e ciò per una ragione di economia concettuale.

Pongo quindi in votazione il mantenimento delle parole « o indirettamente ».

(Non è approvato).

Do lettura del punto 1°) lettera C) della tabella A che a seguito dell'emendamento da noi introdotto al punto 3°) della lettera B) va così formulato:

« Destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli ».

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il punto 1°) nella formulazione testé letta.

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 2°) della lettera C) tabella A sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Do lettura della lettera C) tabella A nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« C) *Petrolio*:

1°) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

2°) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce ».

(È approvato).

Passiamo all'esame della lettera D) della tabella A:

D) *Lubrificanti*:

1°) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

2°) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;

3°) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vasellina e di paraffina;

4°) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle capitanerie di porto;

5°) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

I deputati Trebbi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Raucci, hanno presentato il seguente emendamento: « sopprimere i punti 1°) e 3°) della lettera D) della tabella A ».

L'onorevole Trebbi ha facoltà di illustrare l'emendamento di cui sopra.

TREBBI. Non occorre, avendolo già illustrato in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del punto 1) della lettera D) della tabella A di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo al punto 2°): « destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta ».

Ricorderete che nella precedente seduta il Ministro Trabucchi propose di eliminare le parole « da frutta ». Poi siamo venuti a conoscenza che questi antiparassitari si usano non soltanto nei riguardi delle piante ma anche per le sementi, non soltanto per le piante legnose ma anche per le erbe. Da qui l'emendamento cui ho accennato. Credo che in definitiva la formulazione migliore del punto 2°), sia quella presentata dagli onorevoli Napolitano Francesco e Marzotto che è la seguente: « destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli ».

Proporrei di aggiungere dopo le parole « interessanti la » la parola « produzione ».

Pongo in votazione il punto 2°) che risulterebbe così formulato:

« 2°) Destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi in-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

teressanti la produzione, la conservazione e la difesa di prodotti agricoli ».

(È approvato).

Al punto 3° c'è un emendamento soppressivo dell'onorevole Trebbi. Pongo in votazione il mantenimento del punto 3°).

(È approvato).

Ai punti 4° e 5° non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li porrò in votazione:

4° destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto.

(È approvato).

5° da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

(È approvato).

Con la riserva di dover approvare un punto 6° qualora in altra parte della tabella venissero introdotte delle agevolazioni per gli alchilati, pongo in votazione la lettera D) nel suo complesso:

D) *Lubrificanti*:

1° destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

2° destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

3° « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vasellina e di paraffina;

4° destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

5° da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera E). Ai punti 1°, 2° e 3° non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li porrò in votazione.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione*:

1° da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2° da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3° impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per

l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda.

(Sono approvati).

il numero 4° per coordinamento, deve essere modificato in relazione alla proposta dell'onorevole Zugno di cui abbiamo discusso. Inoltre il Ministero propone di sopprimere la parola « indirettamente » per evitare che l'agevolazione possa essere interpretata come acquisto di energia elettrica prodotta da terzi.

Se siamo d'accordo il punto 4° dovrebbe essere così formulato:

« 4° destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole, nonché al riscaldamento di essiccatori di prodotti agricoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del punto 5° al quale non sono stati presentati emendamenti e che pongo pertanto in votazione:

5° destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene.

(È approvato).

Il punto 6° deve essere così modificato in relazione a una proposta di emendamento presentata dai deputati Napolitano Francesco e Marzotto ed approvato al punto 2) della lettera D)

« Destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, conservazione e la difesa dei prodotti agricoli ».

Pongo in votazione il nuovo testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Do lettura del punto 7° al quale non sono stati presentati emendamenti e che pongo quindi in votazione:

7° destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

Do lettura del punto 8°) al quale non sono stati presentati emendamenti e che pongo in votazione:

8°) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

(È approvato).

Do lettura dell'intera lettera E) nel testo emendato, che pongo in votazione nel suo complesso:

E) Oli da gas e residui della lavorazione:

1°) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2°) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3°) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

4°) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

5°) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

6°) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

7°) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;

8°) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera F):

F) Residui della lavorazione:

1°) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitata-

mente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillati a 300° C.;

2°) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;

3°) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolifici;

4°) destinati all'industria della calciocianamide;

5°) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

Poiché sui punti 1°), 2°) e 3°) non sono stati presentati emendamenti, li pongo in votazione nel testo del disegno di legge.

(Sono approvati).

I deputati Trebbi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario e Raucci hanno proposto il seguente emendamento: « Sopprimere il punto 4°) della lettera F) della tabella A ».

Pongo in votazione il mantenimento del punto 4°) della tabella F).

(È approvato).

Pongo in votazione il punto 5°) sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera F) nel suo complesso, nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Passiamo all'esame della lettera G) della tabella A:

« G) Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri:

1°) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci);

2°) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, limitatamente al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante;

3°) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e no-

tificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministro delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri ».

Nei riguardi del punto 1° debbo innanzitutto far presente che in sede referente era stata soppressa la espressione di cui alla parentesi e precisamente le parole: « (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci) ». Tale soppressione era stata approvata in sede referente, su proposta avanzata dal Ministro Trabucchi.

Inoltre l'Amministrazione finanziaria propone il seguente testo sostitutivo del punto 1°:

« destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

Vi è poi un nuovo testo presentato dal Governo per il punto 2°).

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È in relazione ad una legge già approvata riguardante le facilitazioni fiscali per gli Aero Clubs.

PRESIDENTE. Non teniamo, per ora, conto del punto 2° che deve essere emendato a seguito dell'entrata in vigore della legge derivante dalla proposta a suo tempo presentata dall'onorevole Curti Aurelio.

Mi limito a studiare il punto 1° laddove a me sembra opportuno che, parlando di cose e di merci, occorra definire cosa si intenda per « cose » e cosa si intenda per « merci ». La soppressione che andiamo a fare è esplicita. Viene fatto di domandare: perché trasportando le persone, si attua un'agevolazione che, per le merci, non viene concessa?

ZUGNO. D'accordo. Sarebbe necessario non creare eventuali contraddittorietà.

PRESIDENTE. Può essere una distinzione inutile quella di cui all'emendamento proposto e che torno a leggere: « destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati; a) da so-

cietà nazionali assuntrici di servizi di trasporti aerei di linea a fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale ».

MARZOTTO. Dichiaro di essere favorevole alla formula proposta dal Ministero in quanto questa lascia aperta la possibilità alle linee minori di effettuare quel servizio che le linee nazionali non hanno interesse ad esercitare.

PRESIDENTE. Il problema che si pone è questo: quando esaminammo il provvedimento in sede referente, il Ministro Trabucchi suggerì di sopprimere la locuzione: « escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci ».

È chiaro che, con tale decisione, si intendeva agevolare anche il trasporto delle merci. Adesso mi domando se questa volontà espressa dal Ministro sia rimasta nella nuova formulazione che ci è presentata: « destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo e occasionale ».

Ho qualche perplessità circa l'accoglimento del nuovo testo proposto dal Ministero delle finanze al punto 1° in quanto non contiene la modifica proposta dal Ministro Trabucchi in sede referente. Comunque, pongo in votazione il punto 1° nella nuova formulazione proposta dal Sottosegretario Micheli:

« 1° destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea ».

(È approvato).

Passiamo al punto 2°):

« 2° destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, limitatamente al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante ».

In relazione alla entrata in vigore della legge in favore degli Aero-clubs, su proposta

a suo tempo del deputato Curti Aurelio il punto 2°) dovrebbe essere così formulato:

« 2°) Destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero club d'Italia e presso gli Aero clubs locali ad esso federati nonché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero club della corrispondente sede provinciale, ovvero della sede più vicina, limitatamente al quantitativo annuo complessivo di tonnellate 1.000 di carburanti e di tonnellate 100 di lubrificante ».

BIMA. Faccio presente che in pochi anni le ore di volo per conseguire il brevetto di pilota, sono passate da 3.000 a 25.000. Sarebbe opportuno aumentare il quantitativo di carburante e di lubrificante messo a disposizione degli Aero clubs.

MARZOTTO. Propongo che le tonnellate di carburante siano portate da 1.000 a 1.500 e le tonnellate di lubrificante siano portate da 100 a 150.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è del parere di non modificare i limiti dei quantitativi di carburante e di lubrificanti destinati agli Aero clubs e alle scuole civili di pilotaggio. Perché 1.500 tonnellate e non 2.000 o 3.000? Se si dovessero modificare i quantitativi dovremmo eventualmente procedere ad un accertamento sui consumi effettivi.

MARZOTTO. Mi permetto di insistere nel mio emendamento. In teoria lo Stato ha interesse a tenere a disposizione degli Aero clubs il massimo quantitativo di carburante agevolato, perché per fare un pilota militare o di linee commerciali occorrono anni di istruzione. Sarebbe, anzi, opportuno non limitare il quantitativo di carburante destinato agli allenamenti e all'istruzione dei piloti.

PRESIDENTE. Se si indica « fino al limite massimo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante » si introduce una facoltà discrezionale per l'Amministrazione che può, in tal modo, indagare e concedere una assegnazione anche minore. Si ha, così una garanzia.

Proporrei, in conseguenza, il seguente emendamento: in luogo delle parole « limitatamente al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante », usare la dizione « fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di

carburante e di tonnellate 150 di lubrificante ». Si tratterebbe di fissare un massimale.

È questa una formulazione che propongo per cercare una transazione.

MARZOTTO. È una formulazione della quale mi dichiaro sodisfatto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento nell'ultima formulazione di cui ho dato testé lettura e che è stato accettato dall'onorevole Marzotto.

(È approvato).

Do lettura del punto 2°) nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

2°) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero club d'Italia e presso gli Aero clubs locali ad esso federati, nonché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante »;

(È approvato).

Do lettura del punto 3°) che non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

« 3°) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commercianti, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministro delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri ».

(È approvato).

Do lettura della lettera G) nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri*:

1°) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2°) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, nonché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

3°) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

(E approvata).

Passiamo all'esame della lettera H) della Tabella A:

H) Oli minerali:

1°) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolifici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale gli oli minerali che, senza subire trasformazioni, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

2°) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolifici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonché di miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3°) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

Pongo in votazione i punti 1°, 2° e 3° sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Passiamo all'esame della lettera I) della tabella A:

I) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nel quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

1°) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2°) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

3°) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4°) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Pongo in votazione il punto 1°) sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(E approvato).

I deputati Trebbi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario e Raucci hanno presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il punto 2°) della lettera I) della tabella A ».

L'onorevole Trebbi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

TREBBI. Non ritengo che l'emendamento da me proposto necessiti di illustrazione; dichiaro che lo mantengo in quanto esso poggia su una ragione concreta. Non comprendo, comunque, il significato del mantenimento della parola « indirettamente ».

PRESIDENTE. Ha una sua ragione perché vi è chi impianta un suo gruppo elettrogeno.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

TREBBI. L'impiego non può essere un impiego indiretto.

MARZOTTO. Vorrei suggerire di considerare gli impianti da 250 o da 300 chilowatt in quanto vi sono aziende di piccole dimensioni che hanno questi impianti e non comprendo per quale ragione debbano venire esclusi. Non vi è ragione per cui debbano essere esclusi impianti di potenza inferiore a chilowatt 500.

PRESIDENTE. Si tratta, onorevole Marzotto, di un ragionamento limite che può essere fatto in qualsiasi caso.

Pongo in votazione il mantenimento del punto 2°).

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento proposto dall'onorevole Marzotto: « Al n. 2°) lettera I) della tabella A) sostituire le parole « chilowattore 500 » con le parole « chilowattore 250 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il punto 2°) nel testo trasmesso dalla V Commissione permanente del Senato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il punto 3°) sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura di un emendamento aggiuntivo al punto 4°):

« Per gli oli minerali non raffinati degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1°) e 2°) hanno effetto dal 3 marzo 1961 ».

Si tratta di un emendamento prospettato dalla Amministrazione. Al riguardo faccio presente che la estensione della esenzione della imposta di fabbricazione prevista dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1957, n. 464, agli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti petrolchimici, era stata prevista in dipendenza della necessità di consentire l'utilizzo di detti distillati, non atti alla carburazione, negli usi di combustione contemplati dalla citata legge n. 464. Essendosi pertanto manifestata l'urgenza di permettere l'indicata utilizzazione a stabilimenti petrolchimici che diversamente avrebbero dovuto sospendere le proprie lavorazioni con gravi, sfavorevoli ripercussioni di ordine sociale, si rende indispensabile dare alla particolare agevolazione il proposto effetto re-

troattivo. Debbo fare anche notare che la data del 3 marzo 1961 corrisponde all'approvazione del presente disegno di legge da parte della V Commissione del Senato della Repubblica.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al punto 4°) cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del punto 4°) nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso.

« 4°) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1°) e 2°) hanno effetto dal 3 marzo 1961 ».

(*È approvato*).

Do lettura della lettera I nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

I) Olii minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

1°) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2°) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowattori 500;

3°) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4°) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1°) e 2°) hanno effetto dal 3 marzo 1961 ».

(È approvata).

Propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame, alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

TREBBI. Vorrei chiedere se non sia possibile anticipare l'esame del disegno di legge, all'ordine del giorno della seduta odierna, dal titolo: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena, un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato " ex Caserma Cittadella " sito in Modena ».

Ciò chiedo essendo cadute le riserve a suo tempo avanzate dal Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Trebbi chiede che venga posto in discussione il disegno di legge n. 3765. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato « ex Caserma Cittadella » sito in Modena (3765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena, un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato " ex Caserma Cittadella " sito in Modena ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sulla opportunità della approvazione del provvedimento sottoposto al nostro esame ebbi

già a parlare in una precedente seduta, quando il suo esame venne rinviato a richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo in quanto il Ministero delle finanze era in attesa degli accertamenti che avrebbero dovuto essere compiuti dalla Sovrintendenza ai monumenti di Modena. La richiesta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo era basata su analoga richiesta avanzata dal Ministero della pubblica istruzione. Ho ora saputo che si tratta di questione ormai superata e quindi non posso che proporre il provvedimento all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo che la richiesta avanzata dal Ministero della pubblica istruzione è ormai superata e quindi non vi è più motivo di rinviare l'approvazione del provvedimento, approvazione alla quale il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Modena, per il prezzo di lire 300.000.000, della porzione dell'immobile demaniale denominato " ex caserma Cittadella ", sito in Modena, dell'estensione di circa ettari 5.76.75, e di cui alla planimetria unita alla presente legge ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del compendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla vendita, a trattativa privata, in favore del Patriarcato Siro di Antiochia e per il prezzo di lire 1.000.000, dei locali demaniali siti in Roma e facenti parte del com-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

pendio denominato « ex Monastero delle Benedettine in Campo Marzio ».

TREBBI. Ritengo sia opportuno rinviare la discussione del provvedimento in quanto l'onorevole Assennato, in questo momento assente, desidera esporre delle sue considerazioni in merito al disegno di legge.

PRESIDENTE. In considerazione anche del fatto che l'onorevole Miccolis Maria, Relatore, non è presente, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento in esame.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sui lavori della Commissione.

NICOLETTO. Vorrei pregare, se possibile, di voler porre all'ordine del giorno nella prossima settimana le proposte di legge concernenti la concessione di una pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18.

Il sindaco di Brescia si era impegnato per compiere una inchiesta campione per avere un'idea — il più possibile esatta — dell'onere che dovrebbe essere sopportato dall'Erario in relazione all'accoglimento di dette proposte di legge. Da tale inchiesta è risultato che gli ex combattenti aventi diritto a questo assegno di benemerenda, ammonterebbero a 154.000 per cui la spesa necessaria sarebbe di lire 10 miliardi, cifra questa ben lontana da quella ritenuta esatta dal Governo.

Vorrei chiedere all'onorevole Relatore di interessarsi presso il sindaco di Brescia onde avere i dati di cui sopra.

PRESIDENTE. Non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio parere che, stando così le cose, non potrebbe essere favorevole.

Vorrei intanto pregare l'onorevole Zugno, Relatore delle proposte di legge di cui trattasi, di prendere contatto con il Ministero del tesoro al fine di ricercare la copertura dell'onere finanziario derivante dalla concessione della pensione agli ex combattenti della guerra 1915-18. A mio avviso occorre quindi che l'onorevole Zugno adempia a questo compito e prenda anche contatto con il sindaco di Brescia prima che i provvedimenti vengano posti all'ordine del giorno.

ZUGNO. In rispondenza a quanto sopra detto prenderò contatto con il Ministero del tesoro e con il sindaco di Brescia.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3433-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore dell'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Modena un'area di circa ettari 5.76.75 dell'immobile demaniale denominato " ex Caserma Cittadella " sito in Modena » (3765):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bigi, Bima, Castellucci, De Martino Francesco, Longoni, Martinelli, Marzotto, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pezzino, Radi, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Schiratti, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Valsecchi, Venturini e Zugno.

E in congedo:

Anzilotti.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI